



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 12

del 17 GEN. 2024

Oggetto: Federazione Ginnastica d'Italia (FGI): approvazione, ai fini sportivi, degli artt. 8 e 9 e dell'allegato A del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Ginnastica d'Italia;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 12

Riunione del 17 GEN. 2024

VISTA la nota n. 11238 del 20 dicembre 2023 con la quale la Federazione Ginnastica d'Italia ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli artt. 8 e 9 e dell'allegato A del Regolamento Organico deliberato dal Consiglio Federale in data 14 dicembre 2023 con provvedimento n. 202;

RILEVATO che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli artt. 8 e 9 e dell'allegato A del Regolamento Organico deliberato dal Consiglio Federale in data 14 dicembre 2023 con provvedimento n. 202.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 1
Deliberazione n. 12
Riunione del 17 GEN 2024



ATTIVITA' GIURIDICHE E REGOLAMENTAZIONE SPORTIVA
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Roma, 12 gennaio 2024

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Ginnastica d'Italia (FGI): approvazione, ai fini sportivi, degli artt. 8 e 9 e dell'allegato A del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI.

La Federazione Ginnastica d'Italia con nota prot. n. 11238 del 20 dicembre 2023 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli artt. 8 e 9 e dell'allegato A del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio Federale in data 14 dicembre 2023 con provvedimento n. 202.

Negli articoli in oggetto, rubricati rispettivamente art. 8 "Tesseramento" e art. 9 "Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione", in ottemperanza alla Legge 10/08/2023 n. 112, è stato previsto un tesseramento soggetto a vincolo per la durata massima di due anni per gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, nonché le modalità e le condizioni per i trasferimenti.

Nell'allegato A, rubricato "Premio di formazione Tecnica" e non più "Indennità di preparazione", sono stati rimodulati i criteri per la determinazione del premio in questione.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE X
 PRESIDENTE
 SEGRETARIO GENERALE

N. <u>202 /SG</u> DEL <u>14.12.2023</u>	
OGGETTO : Modifica Regolamento Organico ai sensi dell'art. 41 del DL 22.06.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10.08.2023, n. 112	
APPROVATA IL <u>14.12.2023</u>	TRASMESSA PER COMPETENZA A : <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SG </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> TESS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>
Considerata la necessità dell'ufficio proponente e la legittimità dell'atto	
Il Segretario Generale f.to Roberto Pentrella	

IL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

VISTO l'art. 15 dello Statuto federale;

VISTO l'art. 15 del Regolamento Organico;

VISTO il vigente Regolamento Organico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 162 del 2.7.2020;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento Organico FGI ai sensi dell'art. 41 del DL 22.06.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10.08.2023, n. 112, che si cita testualmente: *“ A decorrere dal 1° luglio 2023, ((anche)) al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti ((che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica)), per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali ((e delle discipline sportive associate)) prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando ((i premi)) di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021” ;*

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Roberto Pentrella)

IL PRESIDENTE
 Cav. Gherardo Tecchi



VISTA

la bozza del nuovo testo del Regolamento Organico FGI, che si allega e forma parte integrante della presente deliberazione, redatto dagli uffici federali competenti, con il supporto dello Studio Legale Libra Legal Partners;

Su proposta del Presidente,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo del Regolamento Organico della FGI, come da testo allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa;
- di trasmetterlo agli Uffici preposti del CONI per la dovuta approvazione da parte della Giunta Nazionale.
- di dare mandato al Presidente Federale di apportare modifiche/integrazioni eventualmente richieste dai preposti Uffici del CONI, nonché le modifiche necessarie per emendarlo da errori ed omissioni di carattere linguistico.

ASSENTI...PIAZZA, PRINCIPI, CIARLITTO, CASTOLDI

ASTENUTI.....

CONTRARI.....

ALL'UNANIMITA

A MAGGIORANZA

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Roberto Pentrella)
Roberto Pentrella

IL PRESIDENTE
 Cav. Gherardo Tecchi
Gherardo Tecchi



Art. 8

Tesseramento

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla Federazione Ginnastica d'Italia ed impegna il tesserato per le sole attività federali. Deve essere rinnovata annualmente nei termini previsti dall'art. 8, comma 1, dello Statuto federale (periodo 1° settembre/31 dicembre) e con le modalità previste dal C.D.F..

2. Ogni soggetto può essere titolare di una sola tessera, salvo i casi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, dello Statuto federale. Su di essa devono essere riportate le generalità del soggetto interessato e specificati i dati di tesseramento stabiliti dalle norme federali.

All'atto del primo tesseramento l'interessato o, in caso di minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, deve depositare agli atti della affiliata o presso la F.G.I. nel caso di aspirante tecnico, aspirante ufficiale di gara per gli effetti di cui all'art. 8, commi 7 e 8, dello Statuto federale:

- dichiarazione di adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I. per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e di osservanza dei principi, delle norme e consuetudini sportive e del Codice di comportamento sportivo, deliberato dal C.O.N.I.;

- l'autorizzazione al tesseramento (in caso di atleta minore da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale);

- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR);

- l'attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento; a tal fine il C.D.F. può determinare annualmente le modalità di pagamento delle quote di tesseramento altresì predisponendo all'uopo mezzi di pagamento elettronico (carta di credito, di debito, etc.).

3. La Federazione, per lo svolgimento delle proprie attività tecniche, organizzative e di promozione e fermo restando quanto previsto dai Regolamenti federali, rilascia tessere alle seguenti persone fisiche:

- atleti;

- dirigenti e gli altri soci degli affiliati;

- dirigenti federali;

- tecnici;

- ufficiali di gara.

Le funzioni di segretario di gara possono essere assolte da qualsiasi tesserato maggiore di età abilitato con apposito corso federale. Le funzioni sono disciplinate con regolamento



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

federale o delibera del C.D.F.

Ai tesserati è fatto divieto di effettuare od accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate nell'ambito della F.G.I. e della Federazione Internazionale di riferimento. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

Per tutte le categorie dei sopraelencati tesserati, il tesseramento decorre come indicato nell'art. 8, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto federale.

Gli atleti, i dirigenti federali, i dirigenti societari e gli altri soci degli affiliati, con esclusione dei tecnici e degli ufficiali di gara, sono tesserati tramite la affiliata di appartenenza.

E' fatto divieto per tutti i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, prima alinea, lettere a) e b), dello Statuto federale (atleti, dirigenti e gli altri soci degli affiliati e i dirigenti federali) di tesseramento per più di una affiliata.

E' fatto divieto per il tecnico di cui all'art. 8, comma 1, prima alinea, lettera c), dello Statuto federale di esercitare nell'anno solare le proprie funzioni per più di una affiliata in competizioni comprese nel calendario federale.

Tesseramento atleta

4. L'atleta, per poter svolgere attività federale ad ogni livello in una o più delle discipline ginnastiche previste dall'art. 1, comma 4, dello Statuto federale, deve essere munito della tessera valida per l'Anno Sportivo in corso rilasciata dalla Federazione tramite la propria Società sportiva.

L'età minima richiesta per essere tesserati alla F.G.I. è di tre anni compiuti per attività ludico-motorie previste nei programmi federali (1° livello di attività), mentre per poter gareggiare come "agonista" nelle discipline sportive (2° e 3° livello di attività) occorre aver compiuto otto anni.

L'attività di ciascuna delle discipline sportive è disciplinata dai regolamenti tecnici nonché da ogni altra disposizione federale in materia.

Per la disciplina di Ginnastica per Tutti e per le attività sportive ginnastiche finalizzate alla Salute e al Fitness valgono le stesse suddivisioni di categorie delle discipline G.A.M./G.A.F./G.R.

Il C.D.F. potrà modificare le fasce di età in attuazione di eventuali nuove normative emanate dagli Organismi internazionali apportando le conseguenti modifiche alle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le età diverse da quella "minima" (tre e otto anni compiuti) si fa riferimento per il computo degli anni all'anno solare di nascita.

5. L'affiliata procede al primo tesseramento o al rinnovo del tesseramento degli atleti previa acquisizione del consenso scritto da parte degli interessati a pena di nullità. Il minore manifesta il consenso mediante colui che esercita la responsabilità genitoriale.

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

In mancanza del suddetto consenso, il tesseramento è nullo e l'atleta è libero di tesserarsi per altra affiliata in qualunque momento dell'Anno Sportivo, a condizione che nel corso del medesimo Anno Sportivo non abbia preso parte ad alcuna competizione e/o attività prevista dai Calendari federali.

6. L'atleta che ha partecipato a gare del 3° livello interregionali e/o nazionali, individuali o nella rappresentativa societaria, nelle discipline olimpiche e nella Ginnastica Aerobica nel corso dell'Anno Sportivo, è vincolato alla affiliata di appartenenza fino al 31 dicembre dell'Anno Sportivo successivo. Il vincolo di cui al precedente periodo non opera per la convocazione e/o per la partecipazione alle gare delle squadre nazionali disposta dalla Federazione. Tale vincolo, in riferimento alla partecipazione alle gare federali, deve intendersi come vigente anche nel caso in cui sia mancato l'assenso al rinnovo del tesseramento da parte dell'atleta o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Le atlete madri possono sospendere l'attività dal secondo (2°) mese di gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e la posizione sportiva alla data della sospensione dell'attività.

8. L'atleta maggiorenne, che ha acquisito una qualifica tecnica, rimane appartenente alla categoria degli atleti per quanto previsto dall'art. 14, dello Statuto federale e può svolgere la funzione di tecnico in tutte le competizioni nelle quali non gareggia. In tal caso si consente allo stesso di esercitare anche la funzione di tecnico e di essere iscritto in uno specifico elenco dei tecnici.

9. L'atleta, la cui Società di appartenenza sia stata sanzionata con squalifica pari o superiore a tre (3) mesi, può essere tesserato (anche se nello stesso Anno Sportivo ha già gareggiato) con altra Società preesistente, in via transitoria e per il solo periodo di squalifica della Società di appartenenza. Tale tesseramento provvisorio consente all'atleta la partecipazione alle sole attività individuali e non a quelle di squadra e non dà diritto a voto. Il tesseramento provvisorio cessa automaticamente con il termine della squalifica della Società di appartenenza.

Svincolo

10. L'atleta che si ritrova nelle condizioni di cui al comma 6 può richiedere il trasferimento ad altra affiliata e partecipare all'attività sportiva per questa se in possesso del nulla osta stesso rilasciato dalla affiliata di appartenenza. La richiesta di nulla osta, presentata su modulo federale appositamente predisposto, può avvenire in qualunque momento dell'Anno Sportivo. Per gli atleti che nello stesso Anno Sportivo della richiesta abbiano partecipato alle competizioni di 3° livello previste dal calendario Agonistico Federale il nulla osta produce i suoi effetti dall'Anno Sportivo successivo. L'affiliata è tenuta a fornire riscontro al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, in forma scritta, mediante compilazione della parte ad essa riservata sul modulo federale trasmesso dall'atleta. Decorso il termine di dieci giorni, il silenzio dell'Affiliata equivale ad accoglimento e, per l'effetto, il nulla osta si intende tacitamente rilasciato.

L'atleta che, pur avendo rilasciato il suo assenso scritto all'affiliata per la quale risulta tesserato, non ha preso parte ad alcuna competizione sportiva del Calendario federale, ha facoltà di richiedere il trasferimento presso altra affiliata durante l'Anno Sportivo in corso se in possesso del nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. In tal caso, il nulla osta produce i suoi effetti nell'Anno Sportivo in corso.



Avverso il diniego alla concessione del nulla-osta, l'atleta può proporre ricorso entro cinque giorni dalla data di notifica della comunicazione del medesimo, secondo procedura, modalità e termini previsti dalla normativa federale vigente.

11. L'atleta, soggetto al vincolo che abbia avuto diniego di nulla osta, anche a seguito del ricorso di cui al comma 10, può avvalersi della facoltà di scioglimento unilaterale del vincolo con l'Affiliata, secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.

La richiesta di svincolo unilaterale deve essere inviata alla affiliata di appartenenza, entro il 20 dicembre e comunque entro cinque (5) giorni decorrenti dal diniego alla concessione del nulla osta. Copia della richiesta deve essere trasmessa al C.R. o D.R. di competenza ed alla F.G.I. entro la medesima data.

Alla richiesta è allegata una dichiarazione della Società che acquisisce l'atleta con la quale la stessa è tenuta a versare alla affiliata di provenienza il premio di formazione tecnica stabilito secondo l'allegato A, Sezione A, al presente Regolamento, che comunque dovrà essere messa a bilancio della Società e investita per il perseguimento di fini sportivi. In caso di primo contratto sportivo, si applicheranno congiuntamente i criteri di cui alla Sezione A e alla Sezione B dell'Allegato A.

La mancanza di uno dei requisiti della domanda o della documentazione allegata, come specificata nelle disposizioni precedenti, rende inammissibile la richiesta.

11bis. L'atleta o colui che esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore nominato dal Tribunale di competenza qualora nominato:

- è libero di tesserarsi per altra affiliata, quando la affiliata di appartenenza non ha rinnovato e/o regolarizzato economicamente nei termini previsti (31 dicembre di ogni anno) il suo tesseramento; nei casi di non rinnovo per mancanza di consenso da parte di un tesserato sottoposto a vincolo societario si rimanda al precedente comma 6.

- è libero di trasferirsi, in qualunque periodo dell'anno, ad altra affiliata quando l'affiliata quella di appartenenza cessa di far parte della F.G.I. per i motivi di cui all'art. 7, dello Statuto federale. In tal caso l'atleta deve presentare domanda alla F.G.I., la quale, accertati i presupposti, dispone il trasferimento d'ufficio;

- è libero di trasferirsi in qualunque periodo dell'anno ad altra affiliata quando quella di appartenenza partecipa ad una "fusione". In tal caso si applicano le norme dell'art. 5, del presente Regolamento.

12. L'atleta che ha partecipato a manifestazioni o competizioni della S.F., della Ginnastica per Tutti e della Ginnastica Aerobica, al termine di ogni Anno Sportivo, può trasferirsi ad altro sodalizio, salvo che non rientri nel caso previsto dal comma 6 che precede per la Ginnastica Aerobica.

13. L'atleta o, in caso di minore, colui che esercita la responsabilità genitoriale, che sia soggetto a vincolo e che fa pervenire entro il 31 dicembre alla affiliata di appartenenza, al C.R. o D.R. di giurisdizione e alla F.G.I. la comunicazione di rinuncia a partecipare alla attività agonistica federale nell'Anno Sportivo successivo, può essere tesserato per tale anno presso altra affiliata ma non può svolgere attività agonistica.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Dall'inizio del secondo anno sportivo di iscrizione alla nuova Società, l'atleta può svolgere con essa la propria attività agonistica.

L'inosservanza dell'impegno assunto costituisce illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Tesseramento militari

14. L'atleta militare in servizio effettivo o in arruolamento volontario può essere inquadrato presso un Gruppo sportivo militare o equiparato, avente sezione di ginnastica regolarmente affiliata, durante tutto il corso dell'anno e senza rilascio di nulla osta da parte dell'affiliata di provenienza.

Il trasferimento dalla Società di appartenenza verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dalle Autorità militari competenti. L'atleta sarà tesserato presso il Gruppo sportivo militare per l'intero periodo di servizio effettivo o di arruolamento volontario.

L'atleta militare o equiparato è considerato in rafferma e può ottenere di essere trasferito ad altro Gruppo sportivo militare o equiparato, per il quale sarà tesserato.

L'atleta che, nello stesso anno agonistico nel quale ottiene il trasferimento ad un Gruppo sportivo militare, ha partecipato o sta partecipando ai Campionati individuali e/o di squadra continua, per quell'anno, a prendere parte a tali attività per la Società di provenienza, che ne acquisisce i relativi diritti di voto, anche dopo il trasferimento. Deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Gli atleti/e appartenenti ai Gruppi sportivi militari non utilizzati per i Campionati di squadra, saranno messi a disposizione delle Società di provenienza, le quali, se partecipanti a tali Campionati, utilizzeranno gli atleti nella propria rappresentativa ed in soprannumero rispetto a quanto normato dal Regolamento nel successivo comma 15. Tuttavia, se le Società di origine non hanno aderito, ovvero non hanno diritto a partecipare al Campionato di Serie A, potranno a loro volta rendere disponibili gli atleti per il prestito ad altra Società iscritta al suddetto Campionato (per tale prestito si rimanda al successivo comma 15). In entrambi i casi l'atleta deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Al termine del servizio di leva o a conclusione della ferma prolungata o del servizio effettivo, l'atleta è tenuto a rientrare presso la Società a cui apparteneva prima dell'arruolamento fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

All'affiliata di provenienza dell'atleta militare, inquadrato nel Team Italia, la Federazione assegnerà, per tutto il periodo di ferma e a decorrere dalla data di trasferimento, la eventuale quota del fondo di accantonamento annuale prevista dalla F.G.I. in riferimento alla attività dell'atleta. Nei casi in cui tale assegnazione superi i tre (3) anni, anche non consecutivi, l'atleta, al termine del periodo di ferma è libero da ogni vincolo sportivo e può tesserarsi con qualsiasi altra affiliata.

Prestito

15. Una affiliata per la partecipazione ai Campionati di squadra delle sezioni



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali*Alessandro Cherubini*
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

G.A.M./G.A.F./G.R./T.E./A.E.R. e al Campionato di Insieme GR indetti dalla Federazione, può richiedere in prestito ad altra Società affiliata uno o più atleti, entro il limite di uno per Campionato. Lo stesso atleta può essere concesso in prestito ad una sola affiliata.

All'inizio della stagione agonistica il C.D.F. provvede a individuare, con delibera federale, i Campionati soggetti alla disciplina del prestito degli atleti.

Resta fermo che:

- a) il prestito ha validità per i Campionati ed è consentito un solo prestito per Campionato;
- b) la richiesta di prestito, in originale e formulata sugli appositi moduli federali e secondo le norme del presente Regolamento, deve pervenire alla F.G.I. a partire dal 1° settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sino a quindici giorni (15 gg.) prima della 1ª prova del rispettivo Campionato;
- c) per le sezioni di Ginnastica Artistica maschile e femminile il ginnasta in prestito deve svolgere tutta l'attività agonistica individuale solo con la Società di appartenenza. Per la sezione di Ginnastica Ritmica la ginnasta in prestito può svolgere per la propria Società tutta l'attività agonistica individuale e di squadra o, in via alternativa, di insieme per la quale non è stata prestata;
- d) per la sezione di Ginnastica Ritmica la medesima atleta può essere concessa in prestito ad una stessa Società sia per i Campionati di squadra che per il Campionato di Insieme.
- e) il prestito vincola il/la ginnasta alla Società richiedente per l'intero Campionato, anche se non gareggia.

Per quanto concerne la Ginnastica Aerobica si stabilisce che è consentito un solo prestito da utilizzare nella categoria Gruppo.

Inoltre:

- la richiesta di prestito, in originale e formulata sugli appositi moduli federali secondo le norme del presente Regolamento, deve pervenire alla FGI quindici giorni (15 gg.) prima della prima gara del Campionato per il quale si richiede il prestito e riferito, comunque, al Calendario Agonistico dell'anno in corso;
- il/la ginnasta può essere prestato/a per la partecipazione alla sola categoria Gruppo, a condizione che non abbia già gareggiato con la propria Società nella medesima categoria (Gruppo) in un altro Campionato riferito allo stesso Anno Sportivo. Può svolgere tutta la rimanente attività agonistica solo con la Società di appartenenza;
- il prestito, vincola il/la ginnasta alla Società richiedente per l'intero Anno Sportivo nella categoria Gruppo per cui è stato/a prestato/a anche se non gareggia;
- il/la ginnasta prestato/a può partecipare per la Società richiedente, nel corso dell'anno agonistico, a tutte le competizioni della sola categoria Gruppo per la quale è stato richiesto il prestito.

Il prestito è disciplinato, per quanto attiene all'assegnazione del diritto di voto, dallo Statuto

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

federale.

Al termine dello svolgimento dei rispettivi Campionati automaticamente l'atleta prestato rientra nella Società di origine.

Stranieri

16. La affiliata può richiedere il tesseramento di atleta straniero/a (proveniente da Federazione Straniera o della Unione Europea) per i Campionati di Serie A in numero non superiore ad uno per ogni sezione delle attività olimpiche, purché presenti la documentazione comprovante che l'interessato è in regola con le leggi, e le norme in vigore in Italia e nel Paese di appartenenza e nel rispetto delle disponibilità numeriche e delle direttive del C.O.N.I. e delle specifiche disposizioni tecniche che il C.D.F. emana in merito alla partecipazione dell'atleta straniero/a ai citati Campionati. In ogni caso resta fermo quanto previsto dalla legge n. 12 del 20 gennaio 2016.

Il possesso della tessera consente all'atleta straniero di prendere parte alla attività agonistica federale come componente della rappresentativa societaria.

Il rilascio della tessera all'atleta straniero/a avviene secondo le normative federali previste e la validità della stessa è limitata esclusivamente al periodo di svolgimento dei Campionati.

L'atleta straniero/a non può essere prestato/a ad altro sodalizio.

Le Società che abbiano ingaggiato, nel rispetto delle norme previste, un/una ginnasta straniero/a e/o un/una atleta in prestito, non possono sostituirlo, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'impedimento.

Le affiliate possono tesserare ginnasti stranieri residenti in Italia anche se nello stesso Anno Sportivo hanno tesserato un/una ginnasta non residente in Italia, proveniente da una Federazione straniera o della Unione Europea, nel rispetto di quanto disposto dal presente comma.

Il/la ginnasta straniero/a residente in Italia può partecipare a tutta l'attività federale individuale e di rappresentativa societaria purché residente in Italia da almeno dodici (12) mesi con il proprio nucleo familiare e nello stesso periodo non abbia partecipato ad attività internazionale per il Paese di origine.

Tutela sanitaria

17. L'atleta è obbligatoriamente tenuto a sottoporsi a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva o agonistica in ossequio alla vigente legislazione nazionale e regionale.

L'accertamento dell'idoneità deve avvenire in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni anno.

I certificati di idoneità per attività sportiva e di idoneità per l'attività agonistica dovranno essere conservati, secondo le norme vigenti in materia, a cura della affiliata di appartenenza. Il Presidente della stessa affiliata ne attesterà il possesso in sede di richiesta di tesseramento.



La responsabilità per l'inosservanza delle norme sanitarie o la partecipazione all'attività federale dell'atleta dichiarato non idoneo, anche se temporaneamente, ricade sul Presidente della affiliata per la quale è tesserato e sull'atleta stesso e, in caso di minore su chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tesseramento del tecnico

18. Il tecnico è tesserato direttamente presso la F.G.I. ed inserito nell'elenco federale per gli aspiranti tecnici societari e nell'albo federale nelle varie qualifiche (Tecnico Societario, Tecnico Regionale, Tecnico Federale, Tecnico Nazionale) per gli altri tecnici.

Il tecnico o ufficiale di gara che ha ricoperto negli anni 2012 e successivi la doppia qualifica (Tecnico - Ufficiale di Gara) dovrà optare, al momento del tesseramento, per la qualifica alla quale tesserarsi. Ove scegliesse la qualifica di tecnico, si consente allo stesso di esercitare, per tutto il quadriennio 2017-2020 e per il successivo quadriennio anche la funzione di ufficiale di gara. Lo stesso oltre che all'albo tecnici sarà iscritto in uno specifico elenco ufficiali di gara.

Tesseramento del tecnico straniero

19. Il Tecnico straniero deve tesserarsi direttamente presso la F.G.I.

La tessera è rilasciata dalla F.G.I. e può essere rinnovata annualmente, sempre dietro presentazione della documentazione comprovante che il tecnico straniero è in regola con le leggi e le disposizioni vigenti.

Una affiliata può richiedere l'utilizzo di un tecnico proveniente da una Federazione straniera purché sia in regola con le leggi e le disposizioni federali in vigore.

Tesseramento dell'ufficiale di gara

20 L'ufficiale di gara, per poter adempiere al proprio mandato, deve essere tesserato presso la F.G.I. ed essere inserito nel rispettivo albo federale nelle varie qualifiche (Internazionale, Nazionale, Regionale).

L'ufficiale di gara, partecipa allo svolgimento delle manifestazioni nella qualifica attribuita dalla F.G.I. e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità. Il tesseramento è rinnovato di anno in anno, con la qualifica acquisita a norma del "Regolamento di giuria", se non viene presentata la rinuncia al mandato.

Questa può essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi periodo dell'anno, dandone contestualmente comunicazione, al Comitato o Delegazione Regionale di giurisdizione ed alla Federazione.

Tesseramento dirigenti societari e federali

21. Il tesseramento alla FGI, del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, della affiliata, del Presidente della F.G.I. e dei dirigenti federali è effettuato tramite la affiliata di appartenenza ed è obbligatorio. Parimenti il tesseramento degli altri soci degli affiliati è effettuato tramite la affiliata di appartenenza.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

I Presidenti, Segretari e Consiglieri di Società neo eletti o appartenenti a Società affiliate per la prima volta hanno l'obbligo di tesserarsi entro dieci giorni (10 gg.) dalla data di comunicazione di nuova affiliazione. Il tesseramento dei neo eletti ha validità per l' Anno Sportivo nel quale è stato effettuato il tesseramento a prescindere dalla data di richiesta.

Tessere temporanee

22. Salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1, dello Statuto federale, le tessere rilasciate direttamente dalla Federazione ai sensi dell'art. 8, comma 13, dello Statuto federale, garantiscono la copertura assicurativa limitatamente alla durata della manifestazione cui si riferiscono ed hanno validità limitatamente alla stessa, senza attribuzione del diritto di voto.

Tesseramento benemerito

23. Le tessere diversificate, d'onore e di benemerita, conferite a norma di Statuto federale, hanno validità permanente.

Art. 9

Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione

1. Con la cessazione del tesseramento per i motivi di cui all'art. 9 dello Statuto federale, l'interessato, entro trenta giorni (30 gg.) dalla comunicazione, deve restituire la tessera alla F.G.I.; direttamente per i tecnici e gli ufficiali di gara e tramite la affiliata di appartenenza per i dirigenti societari e federali, soci ed atleti entro trenta giorni (30 gg.) dalla comunicazione.

In ogni caso, allo stesso è vietato produrre, esibire o utilizzare la tessera al di fuori dell'ambito della Federazione o, per motivi diversi, dimostrare di appartenere alla Federazione a decorrere dalla data di comunicazione delle dimissioni, dalla data di scadenza della validità della tessera (in caso di mancato rinnovo del tesseramento) o dalla data di notifica della deliberazione della radiazione dalla F.G.I. o dalla data di perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento o dalla data di cessazione della affiliata di appartenenza.

2. E' fatto altresì obbligo – entro trenta giorni (30 gg.) dalla data di comunicazione delle dimissioni o dalla data di scadenza della validità della tessera o dalla data di notifica della deliberazione di radiazione o dalla perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento o dalla cessazione della affiliata di appartenenza – di riconsegnare al Presidente o al Delegato Regionale di competenza o alla F.G.I. eventuali beni di proprietà della F.G.I. o dei suoi Organi territoriali, dei quali sia a qualunque titolo in possesso.

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione di radiazione è comminato al tesserato con la procedura prevista dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

4. La cessazione di appartenenza alla F.G.I. decorre dalla data di notifica all'interessato della deliberazione di radiazione adottata dall'organo competente, comunicata nei termini indicati nel Regolamento di Giustizia e Disciplina dal Segretario Generale della F.G.I. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Il Segretario Generale della F.G.I. provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione del tesserato alle affiliate, agli Organi nazionali e territoriali della F.G.I. e del C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali, nonché al casellario federale.

6. Il tesserato che non rinnovi il proprio tesseramento alla F.G.I. nei termini prescritti automaticamente cessa di appartenere alla F.G.I. stessa.

7. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci (10) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti anche in altre Federazioni Sportive Nazionali. A tal fine da parte delle Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui all'art. 8, comma 14, dello Statuto federale, è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.



ALLEGATO A

Il Premio di formazione tecnica, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, è definita autonomamente tra le Società interessate. I seguenti premi di formazione tecnica si devono comunque intendere come importo massimo esigibile nei casi di richiesta di sviscio unilaterale

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA										PREMIO DI FORMAZIONE IN CASO DI PRIMO CONTRATTO	
<i>Si prende in considerazione il dato a cui corrisponde la cifra più alta</i>											
Categorie	SEZIONE A			SEZIONE A			SEZIONE A			SEZIONE B	
	Allievi/e			Junior			Senior				
Tipologia di gare cui l'atleta ha partecipato	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento		
Olimpiadi - Campionati del Mondo - Coppa del Mondo e Specialità (ultimo quadriennio)							10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €		
Campionati d'Europa Senior (ultimo quadriennio)							8.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €		
Campionati del Mondo Junior - Campionati d'Europa Junior - EYOF - Giochi del Mediterraneo - Universiadi - YOG (ultimo quadriennio)				6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €		
FIG Challenge - Incontri Internazionali (Ultimi due anni)				4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €		
Campionati Nazionali Assoluti (ultimi due anni)				3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €		
Finali Nazionali dei Campionati Individuali o di Rappresentativa/Squadra GOLD (ultimi due anni)	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €		
Zone tecniche interregionali dei Campionati Individuali o di Rappresentativa/Squadra GOLD (ultimi due anni)	600,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €		

+ 50% della somma prevista dal contratto

+ 5% della somma prevista dal contratto per ogni durata dello stesso e per un massimo di tre anni

Note: 1) L'anzianità di tesseramento è riferita esclusivamente all'Associazione/Società cedente

2) La richiesta di determinazione e liquidazione del premio di formazione tecnica è riferita al miglior risultato ottenuto negli anni sportivi previsti

3) I premi di Formazione Tecnica non sono cumulabili

4) Ginnastica Aerobica: l'indennità di formazione tecnica dovuta per la partecipazione alle gare di 3° livello è applicata con tariffa ridotta del 30% per l'attività "individuale" e di "coppia" e del 60% per l'attività riferita alle gare di "trio" e di "gruppo"

RIFERIMENTI:
 Regolamento Organico: Art. 8 comma 11



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini



federazione ginnastica d'Italia

Fondata nel 1869 - Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n.CCCLXV

Prot. n. 11238/SG

Roma, 20.12.2023

Attività giuridiche e regolamentazione sportiva
Conformità norme e regolamenti sportivi CONI
Responsabile, Avv. Michele Signorini
@ statuti.regolamenti@coni.it

OGGETTO: Modifica Regolamento Organico FGI: art. 8, commi 3/4/5/10/11/11 bis/13/14; art. 9 comma 2.

Con la presente si trasmette, in allegato, il testo modificato degli articoli del Regolamento Organico FGI in oggetto, approvato dal Consiglio Direttivo Federale nella riunione del 14.12.2023 con deliberazione n. 202.

Si rimane in attesa delle debite determinazioni di codesto Ente e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Dentrella)

All. 1

